



COMUNE DI POMPU
(Provincia di Oristano)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 15 DEL 30-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio, alle ore 20:00, in modalità videoconferenza, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima Convocazione.

*Presiede la seduta il SINDACO Atzei Moreno
Risultano presenti Signori:*

Atzei Moreno	P	PANI SIMONE	P
SANNA ROBERTO	P	PANI ALESSANDRO	P
ARDU CARLO	P	MELIS ARIANNA	P
ARDU ILENIA	P	SOI CLAUDIA	A
PIGA ALESSANDRA	P	OGGIANU ANDREA	P
CORONA LAURA	P		

Presenti n. 10 e Assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Marcello

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

Visti inoltre

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*

- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;

Dato atto che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pompu, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell'assenza, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un'ampia ed articolata decretazione d'urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l'anno 2020;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;

- il successivo comma 683, a mente del quale *“... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che *“... i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...”*;

Ritenuto, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 anche al fine di mantenere, in termini assoluti, l'invarianza della pressione tributaria, di applicare per l'anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 4 del 29/03/2019;

Richiamati anche,

- il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle *“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6...”* con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto legge 19 maggio, 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Considerato che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzata o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – finanziari;

Richiamata la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte *“Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*;

Rilevato che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio *“chi inquina paga”*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della/ sospensione delle relative attività;

Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- l'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale *“... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”*;
- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*.
- l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al prossimo 31 luglio 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Dato atto che è previsto il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs n. 267/18.08.2000;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la Delibera C.C. n. 4 del 29/03/2019;

2) di dare atto che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

3) di dare altresì atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 0,5%;

4) Di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2020 della componente TARI dell'imposta comunale unica (IUC):

- n. 4 rate con scadenza: 28 febbraio 2021, 31 marzo 2021, 30 aprile 2021, 31 maggio 2021.
- rata unica con scadenza 28 febbraio 2021.

5) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio del
Comune dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario